



COMUNE DI FARNESE

(Provincia di Viterbo)

Corso Vittorio Emanuele III n. 395 – 01010 Farnese (VT)

Tel. 0761458381 Fax 0761458646

Prot. n. 6831 del 12-10-18

ORDINANZA N. 44

IL SINDACO

Visti

- il Regolamento Comunale degli Usi Civici, in particolare l'articolo 8 che afferma: «**tutti gli aventi diritto all'uso civico possono raccogliere, nei limiti dei bisogni propri e delle rispettive famiglie, la legna secca giacente al suolo nei boschi o nei terreni cespugliati del demanio comunale. La raccolta dovrà farsi a mano. È vietato l'accesso con scure o attrezzi simili senza speciale permesso scritto del Sindaco o del Suo delegato**»
- la L.R. n. 29/87;
- la L.R. n. 45/94;
- la L.R. n. 39/2002;
- il R.R. 7/2005;
- la Delib. G.R. 6 maggio 1997, n. 2596;
- la Delib. del Consiglio Comunale di Farnese del 17 luglio 2002 n. 30 di adozione del “Piano di Assestamento Forestale della Riserva Naturale Selva del Lamone”;
- la Delib. della Giunta Comunale del 28 luglio 2006 n. 122;
- la Nota della Regione Lazio – Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area 2S/02 Conservazione Natura del 8 settembre 2006 n. prot. 147679;
- la pronuncia di Valutazione d'Incidenza al Piano d'Assestamento Forestale della Riserva Naturale Selva del Lamone, Area 2S/04 Valutazione Impatto Ambientale e Danno Ambientale, prot. n. 058957/25/04 (protocollo interno Riserva: 2488 dell'8/4/2006);
- la Det. della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Dipartimento Territorio n. B1470 dell'8/05/2006 “Approvazione del Piano d'Assestamento Forestale della Riserva Naturale Selva del Lamone”, in particolare l'allegato A alla stessa (protocollo interno Riserva: 3548 del 30/05/2006);

ORDINA

di regolamentare l'uso civico di legnatico su legname secco in piedi e a terra come dalle prescrizioni di seguito riportate:

- 1) limitatamente alle aree attigue alle strade carrozzabili interne alla Riserva per una fascia di 50 metri;
- 2) limitatamente al periodo 15 ottobre – 15 marzo;



COMUNE DI FARNESE

(Provincia di Viterbo)

- 3) limitatamente a piante secche di dimensioni minori di 40 cm di diametro a petto d'uomo (1,30 metri dal suolo) che non presentino nidi, tane, epifite e comunità entomologiche di interesse conservazionistico;
- 4) limitatamente ad un quantitativo di 15 metri steri, come da Ordinanza Sindacale n. 24 del 3/12/2004, per singola richiesta, per nucleo familiare e per annata silvana;
- 5) limitatamente all'utilizzo esclusivo di muli o carriole, con l'esclusione di ogni mezzo a motore, per il trasporto del legname alla strada carrozzabile;
- 6) limitatamente ad un accesso massimo di 5 (cinque) autorizzazioni giornaliere onde ridurre l'impatto sulla fauna selvatica;
- 7) le attività di raccolta e trasporto devono avvenire esclusivamente durante il giorno;
- 8) la legna da ardere raccolta nell'ambito dell'uso civico non potrà formare oggetto di commercio;
- 9) coloro che intendono procedere all'esercizio del diritto di raccolta di legna secca a terra o in piedi, mediante l'utilizzo di utensili da taglio a mano o meccanici, devono presentare apposita richiesta di autorizzazione all'Ufficio di Vigilanza della Riserva Naturale con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data in cui si intende eseguire la raccolta; sul modulo di richiesta l'interessato dovrà indicare la data e il punto preciso ove intende operare. L'autorizzazione ha validità di due giorni;
- 10) il taglio di alberi morti in piedi, che esula dal diritto di legnatico così come stabilito dal Regolamento Comunale in materia, viene concesso solo previa **comunicazione all'Ufficio di Vigilanza e accertamento sul campo dello stato dell'albero da parte dei Guardiaparco**; pertanto chi intende tagliare alberi morti in piedi deve comunicare all'Ufficio di Vigilanza la località, il giorno e l'ora in cui intende effettuare il lavoro e deve attendere il sopralluogo dei Guardiaparco;
- 11) il taglio degli alberi morti in piedi di cui sopra deve essere effettuato mediante taglio rasente il più possibile al terreno;

Chiunque contravviene a quanto sopra è passibile delle sanzioni previste dalle leggi riportate in narrativa e dal Regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti e ordinanze comunali, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 51,64 ad un massimo di € 516,45.

Il taglio non autorizzato di alberi verdi, configurandosi come furto di legnatico, costituisce reato ai sensi dell'articolo 624 del Codice Penale.

In base all'articolo 2 dell'Allegato A al "Regolamento per l'organizzazione interna dei settori e dei servizi del personale in servizio presso la Riserva Naturale Selva del Lamone" i Guardiaparco provvederanno alla vigilanza ed alla repressione.

Il Sindaco

(Massimo Biagini)